

Decreto n. 4870

IL RETTORE

VISTO

l'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 75/2017, il quale prevede che *“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria;*

VISTA

la nota del Miur, Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca, prot. n. 2059 in data 4.2.2019, *‘relativa alla modalità di calcolo, per il triennio 2018 – 2020, del limite massimo del 20% di cui all'articolo 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017 di posti da riservare per le progressioni tra le categorie (mobilità verticali) al personale interno’*, nella quale si precisa che *“la suddetta percentuale deve essere conteggiata in termini di numero di posti riservati alle mobilità verticali rispetto alla totalità dei posti messi a concorso”;*

TENUTO CONTO

che la bozza del Regolamento sulle modalità di applicazione del sopra citato art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017, è stata oggetto di *“confronto-approfondimento”* con i Soggetti Sindacali di Ateneo, avvenuto nelle riunioni dei giorni 24 maggio, 11 ottobre, 25 novembre e 18 dicembre 2019, nel corso del quale, peraltro, sono stati definiti profili di sintesi tra le diverse posizioni espresse dalle Parti;

VISTA

la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 18.12.2019, con la quale il predetto Organo ha espresso parere favorevole sul testo del *“Regolamento in materia di progressione tra le categorie in applicazione dell'art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 75/2017”*, come definito anche a seguito del sopra cennato *“confronto-approfondimento”* con i Soggetti Sindacali di Ateneo;

VISTA

la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019, con la quale il predetto Organo ha deliberato di approvare il testo del *“Regolamento in materia di progressione tra le categorie in applicazione dell'art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 75/2017”*,

DECRETA

E' emanato il *Regolamento in materia di progressione tra le categorie in applicazione dell'art. 22, comma 15, del Decreto Legislativo n. 75/2017”*, dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel medesimo Bollettino.

Bari, 23.12.2019

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini



Università degli Studi di Bari

Aldo Moro

Art. 1

(Principi generali)

1. Il presente regolamento, ai sensi della vigente legislazione, disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
2. La progressione tra le categorie è tesa a valorizzare la professionalità e l'esperienza acquisite, le competenze e le capacità atte a svolgere le attività della categoria professionale immediatamente superiore, nonché a coniugare la crescita professionale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con le esigenze di più ampia funzionalità dei servizi, tenuto conto che i complessi processi di trasformazione e di sviluppo in atto richiedono, da un lato, l'assoluto coinvolgimento del medesimo personale già in servizio, e, dall'altro, il reclutamento di figure professionali in possesso di innovate conoscenze e competenze. L'Amministrazione indice le procedure sopra richiamate nell'ambito della programmazione triennale e del piano annuale del fabbisogno di personale con riguardo alla qualità dei flussi di erogazione dei servizi all'utenza, nonché nell'ambito del Piano di Programmazione Integrata, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed adottato con apposito Decreto Rettorale.
3. Le procedure selettive si ispirano ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre;
 - c) composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Art. 2
(Requisiti di ammissione alle procedure selettive)

1. Possono essere ammessi alle procedure selettive di cui all'art. 1, per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, i dipendenti che si trovino nelle seguenti situazioni:
 - in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con una anzianità minima - maturata in una o più Amministrazioni pubbliche - di 36 mesi di servizio, anche a tempo determinato, nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre;
 - in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria superiore per la quale si concorre;
 - non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o di condanna incompatibile con lo status di pubblico dipendente;
 - non avere subito, negli ultimi due anni, procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 1, lettere da d) a g), del C.C.N.L. di comparto 2016 - 2018.

2. L'accesso alle procedure selettive avviene per area di rispettiva afferenza, nell'ambito della categoria immediatamente superiore per la quale si concorre.

3. I titoli di studio richiesti per l'ammissione alle procedure selettive sono i seguenti:
 - per l'accesso alla categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - per l'accesso alla categoria D : diploma di laurea anche di durata triennale;
 - per l'accesso alla categoria EP: diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure diploma di laurea specialistica, oppure diploma di laurea magistrale, anche a ciclo unico, nonché abilitazione professionale; ovvero diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure diploma di laurea specialistica, oppure diploma di laurea magistrale, anche a ciclo unico, nonché particolare qualificazione professionale.

Per particolare qualificazione professionale si intende il possesso del diploma di scuola di specializzazione o del titolo di dottore di ricerca, o il conseguimento di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al possesso della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
5. L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato del Direttore Generale.

Art. 3
(Bando di selezione)

1. Le procedure selettive di cui al presente regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale.
2. Il bando è reso noto mediante pubblicazione sul sito web di questo Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l'unico mezzo di pubblicità legale e ha valore di notifica personale. L'Amministrazione si riserva l'adozione di ulteriori strumenti di diffusione, anche per via telematica, del suddetto bando al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
3. Il bando deve indicare la categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, nonché l'area di afferenza, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per l'ammissione, il numero dei posti da ricoprire, i titoli valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto essenziale.
4. Il bando di selezione deve, inoltre, contenere indicazioni sulle prove da sostenere, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse.

Art. 4
(Commissioni esaminatrici)

1. Con decreto del Rettore sono nominate le Commissioni esaminatrici delle selezioni di cui al presente regolamento.
2. Le Commissioni sono composte da tre soggetti, che saranno scelti tra docenti universitari, dirigenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del sistema universitario. I componenti scelti tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario devono essere inquadrati in una categoria almeno pari a quella del posto messo a selezione.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 20.3.2001, n.165, e ss.mm.ii., i membri delle citate Commissioni non possono essere componenti di Organi di governo centrali dell'Università, non possono ricoprire cariche politiche, non possono essere

dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni o dalle associazioni professionali.

4. Non possono far parte delle medesime Commissioni, anche in qualità di segretari, coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, o che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari.
5. Le Commissioni sono così composte:
 - per le procedure selettive di accesso alla categoria C, da un dirigente in qualità di presidente e da due ulteriori componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente a categoria non inferiore alla C;
 - per le procedure selettive di accesso alla categoria D, da un dirigente in qualità di presidente e da due ulteriori componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente a categoria non inferiore alla D;
 - per le procedure selettive di accesso alla categoria EP, da un dirigente in qualità di presidente e da due ulteriori componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente a categoria non inferiore alla EP.
6. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti esperti in relazione all'area di riferimento della selezione.

Art. 5
(*Criteri valutativi*)

1. Le procedure selettive prevedono, nell'ambito delle attività lavorative gestite, prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, ascrivibili alla categoria immediatamente superiore per la quale si concorre, ed all'area professionale di afferenza.
2. L'Amministrazione ha facoltà di realizzare la progressione tra le categorie anche tramite apposito corso di formazione, prevedendo la pubblicazione on line di materiale didattico.
3. Le prove selettive consistono:
 - per l'accesso alla categoria C
 - nella valutazione dei titoli;
 - in un colloquio di valutazione sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti;

- per l'accesso alla categoria D
- nella valutazione dei titoli;
- in un colloquio di valutazione sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti;
- per l'accesso alla categoria EP
- nella valutazione dei titoli;
- in un colloquio di valutazione sulla applicazione di nozioni teoriche finalizzata alla soluzione di problemi specifici e casi concreti.

Art. 6
(Punteggio)

1. Il bando di selezione deve prevedere l'attribuzione dei seguenti punteggi:

- per l'accesso alla categoria C
- colloquio di valutazione: massimo 50;
- valutazione titoli: massimo 50;

- per l'accesso alla categoria D
- colloquio di valutazione: massimo 50;
- valutazione titoli: massimo 50;

- per l'accesso alla categoria EP
- colloquio di valutazione: massimo 50;
- valutazione titoli: massimo 50.

2. In relazione alle fasi relative alle procedure selettive, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii..
3. La prova relativa al colloquio si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio almeno pari a 37,5/50 punti.

4. Il punteggio complessivo per l'accesso alla categoria superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Art. 7
(Valutazione titoli)

1. Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, pari a massimo 50 punti, è così ripartito:

1.1 - massimo punti 30 per titoli di servizio :

- a) **punti** 0,50 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre, fino ad un massimo di punti 10;
- b) fino ad un massimo di 20 punti :
- **punti** 3,5 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, a partire dall'1.1.2017, per formale incarico di responsabilità di Sezione o Coordinamento di dipartimento o *Staff* articolato o Struttura articolata di Supporto alla Scuola;
 - **punti** 1,75 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, a partire dall'1.1.2017, per formale incarico di responsabilità di *Staff* non articolato o Ufficio o Polo bibliotecario o Struttura non articolata di Supporto alla Scuola;
 - **punti** 1 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, a partire dall'1.1.2017, per formale incarico di responsabilità di Unità Operativa o Funzione Specialistica;
 - **punti** 3,5 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di capo area a decorrere dall'1.1.2010;
 - **punti** 1,75 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, per formale incarico di capo settore, a decorrere dall'1.1.2010;
 - **punti** 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per incarico professionale di durata annuale o pluriennale conferito con Decreto del Rettore o del Direttore Amministrativo/Generale, a decorrere dall'1.1.2010, coerente rispetto alla categoria e all'area per la quale si concorre;
 - **punti** 0,07 per ciascun incarico professionale privo di durata, conferito con Decreto del Rettore o del Direttore Amministrativo/Generale, a decorrere dall'1.1.2010, coerente rispetto alla categoria e all'area per la quale si concorre;
 - **punti** 0,25 per ogni incarico di patrocinio legale conferito con Decreto del Rettore a decorrere dall'1.1.2010;
 - **punti** 3 per valutazione positiva della performance individuale conseguita per almeno tre anni, ricomprendendo anche il servizio prestato in altra Amministrazione Pubblica. Per il personale in posizione di comando presso

altra pubblica amministrazione, è preso in considerazione anche il periodo di attività presso quest'ultima;

- **punto 1** per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per le categorie superiori a quella posseduta, a partire dall'1.1.2010, fino ad un massimo di punti 2.

1.2 - massimo punti 15 per titoli culturali e professionali :

- a) **punti 3** per il conseguimento del titolo di studio di livello superiore rispetto a quello richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento (per il passaggio dalla categoria B alla categoria C: titolo di laurea; per il passaggio dalla categoria C alla categoria D: laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, anche a ciclo unico);
- b) **punti 3** per conseguimento titolo di dottorato universitario, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per il passaggio alla categoria EP;
- c) **punti 3** per conseguimento titolo di specializzazione universitaria, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per il passaggio alla categoria EP;
- d) **punti 2,5** per conseguimento titolo di master universitario di II livello, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per il passaggio alla categoria EP;
- e) **punti 3** per abilitazione professionale all'esercizio della libera professione, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per il passaggio alla categoria EP;
- f) **punti 2** per conseguimento titolo di master universitario di I livello, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura selettiva per il passaggio alla categoria EP;
- g) **punti 0,25** per conseguimento titolo di short master universitario;
- h) **punti 1** per conseguimento titolo di corso universitario di alta formazione/perfezionamento/aggiornamento professionale;

1.3 - massimo punti 5 per pubblicazioni scientifiche, partecipazione a corsi, convegni e seminari e incarichi di docenza :

- a) **punti 0,50** per ogni pubblicazione;
- b) **punti 0,20** per ogni collaborazione in pubblicazione;
- c) **punti 0,50** per ogni incarico di docenza;
- d) **punti 0,10** per frequenza di corsi di formazione, convegni e seminari di studio coerenti con l'attività professionale svolta.

Art. 8
(Formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (sommatoria del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nella valutazione del colloquio).
2. In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato con minore età anagrafica.

Art. 9
(Approvazione atti)

1. Con Decreto del Rettore, contestualmente all'approvazione degli atti della procedura selettiva, viene approvata la graduatoria generale di merito, che entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
3. La graduatoria resta in vigore per il tempo di efficacia della norma di riferimento.

Art. 10
(Esiti della selezione)

1. I vincitori sono chiamati a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore, previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione, oggetto di valutazione.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Regolamento e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e della disciplina dettata dal Regolamento *Uniba* emanato con D.R. n. 1587 del 13 marzo 2019, nonché in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento U.E..

3. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e- mail rpd@uniba.it.
4. Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo:
<https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>.

Art. 12
(Norma di tutela)

1. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale a tempo pieno o in distacco sindacale - sempre a tempo pieno - per un intero anno solare, considerato il vigente quadro normativo, che gli consente di ricoprire cariche sindacali e di poter espletare il proprio mandato senza pregiudizio alcuno della propria posizione e carriera lavorativa, saranno applicate le norme di attuazione dei principi di tutela della libertà sindacale.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente testo deve farsi espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo”.